



4.5

Comune di Forlì

Prot.Gen. n. _____/2014

Forlì, 11 dicembre 2014

Ai Capi Gruppo Consiliari
Ai Presidenti delle Circoscrizioni
Agli Ordini Professionali
Alle Associazioni Imprenditoriali

Oggetto: Designazione di componente del Consiglio di Amministrazione di SER.IN.AR. Soc. Cons. p.A..

Nel corso del 2014 si è dimesso un componente del Consiglio di Amministrazione di SER.IN.AR. Soc. Cons. p.A., designato dal Comune di Forlì; il Sindaco deve provvedere, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 125 del 14 settembre 2009, alla designazione di un nuovo componente.

ORGANISMI	SCOPI STATUTARI
SER.IN.AR Soc.Cons. p.A. 1 componente del CdA	La Società consortile concorre alla promozione e alla realizzazione di servizi integrati d'area, per lo sviluppo dell' insediamento universitario nella Provincia di Forlì-Cesena. In particolare la Società opera: a) per l'introduzione delle tecnologie avanzate in ogni campo, pubblico e privato, produttivo e di servizio; b) per lo sviluppo, in loco, della ricerca scientifica e sua conseguente applicazione, in accordo ed in stretta collaborazione con Università degli Studi e con Istituti di ricerca pubblici e privati; c) per la predisposizione e, ove necessario, gestione di strutture e servizi volti ad agevolare l'insediamento e il consolidamento di iniziative di ricerca, di insegnamenti superiori, universitari e post-universitari, culturali; d) per lo studio e realizzazione di altre iniziative di terziario qualificato al servizio della società locale; e) per la formazione professionale, prevalentemente superiore, permanente e continua, nell'ambito del sistema regionale, nazionale e comunitario della formazione professionale, perseguendo in particolare un'integrazione con l'Università e con il sistema scolastico del territorio.

Gli interessati potranno fare pervenire proposte di candidatura secondo le modalità di seguito indicate.

11

1) Requisiti di ordine generale:

I candidati alla nomina non dovranno trovarsi in nessuna delle condizioni che la legge qualifica come ostative alla conferibilità di cariche amministrative. I candidati, pertanto, dovranno dichiarare:

1. di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 248, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato dal comma 1, lett. s, dell'art. 3 del D.L. n. 174/2012, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. n. 213/2012;
2. di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 10 del D.Lgs. n.235/2012;
3. di non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità di incarichi prevista dagli artt. 3, 4, 7 e 9 del D.Lgs. n. 39/2013;
4. di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità tra incarichi nella P.A. e negli altri Enti privati in controllo pubblico e cariche di componenti di organi di indirizzo politico previsti dagli artt. 11, 12 e 13 del D.Lgs. n. 39/2013;
5. di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 6 della legge n. 114/2014 (soggetto collocato in quiescenza);
6. di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 6 dell'Atto di indirizzo per la nomina e designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, Istituzioni, Fondazioni e Società all."A" delib. Consiglio Comunale n.125/2009;
7. di aver preso visione del Codice di comportamento dei rappresentanti del Comune di Forlì nominati o designati in società, enti o istituzioni soggetti a controllo;
8. di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR. n.445/2000 per le eventuali dichiarazioni mendaci qui sottoscritte;
9. di aver preso visione dell'informativa ai sensi dell'art. 13 del D.LGS. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali";
10. di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali sopravvenuti elementi ostativi. Tutta la normativa richiamata è allegata al presente bando sub A).

2) Requisiti culturali e professionali:

Le nomine saranno effettuate dal Sindaco sulla base delle competenze specifiche nei settori di attività dell'ente oggetto della nomina e di valide e comprovate competenze amministrative o professionali.

Saranno, conseguentemente, valutati in particolare:

- a) i titoli di studio che abbiano attinenza con l'area di attività dell'organismo cui la nomina si riferisce. Saranno, altresì, valutati i titoli abilitanti all'esercizio della libera professione che siano in connessione con il mandato che si intende conferire, ovvero i titoli di specializzazione o indicanti particolare esperienza nell'ambito delle materia o campi di attività correlati con la carica;
- b) il possesso di ulteriori titoli di carattere vario, attinenti al tipo di incarico o di mandato che si deve conferire. In particolare per tale incarico sarà valutata positivamente una competenza nel campo di attività dell'organismo cui la nomina si riferisce;
- c) le esperienze positive in campo imprenditoriale o della direzione organizzativa di società od enti.

3) Candidature

Ogni candidatura, con la specificazione a quale società si riferisce (potrà essere indicata anche più di una società e la domanda dovrà essere unica), dovrà contenere:

dati anagrafici completi, Codice Fiscale e residenza;

- recapiti telefonici ed e-mail;
- titoli di studio;

- curriculum professionale, corredato da eventuale documentazione pertinente allo specifico incarico;
- elenco delle cariche pubbliche ricoperte e delle cariche in altri organismi societarie o aziende;
- dichiarazione di non trovarsi in nessuna delle condizioni di cui al precedente punto 1).

Il trattamento dei dati è autorizzato ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, nella misura strettamente necessaria ad assicurare il rispetto del principio di pubblicità dell'attività istituzionale.

4) Compensi

I componenti dei Consigli di Amministrazione percepiscono un compenso annuo, determinato all'atto della nomina da parte dell'Assemblea dei Soci.

5) Durata della carica:

Fino all'approvazione del Bilancio 2014 (aprile 2015).

6) Termine e modalità di presentazione delle candidature:

Le domande dovranno essere redatte in carta semplice, consegnate a mano o inviate per posta all'indirizzo "Comune di Forlì - Unità Controllo Direzionale – Piazza A. Saffi n. 8 – Forlì" o spedite al seguente indirizzo e-mail: organismipartecipati@comune.forli.fc.it. Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio delle ore 14,00 del **21 dicembre 2014**.

Nessuna domanda verrà accettata scaduto il termine fissato.

La candidature pervenute non vincolano la scelta del Sindaco, che rimane fiduciaria e che può prescindere dalle domande presentate.

IL SINDACO

(dr. Davide Drei)

ALLEGATO n.1

D.Lgs. 18-8-2000 n. 267

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 settembre 2000, n. 227, S.O.

Articolo 248 *Conseguenze della dichiarazione di dissesto* ⁽⁵¹⁴⁾ ⁽⁵¹⁷⁾

(omissis)

5. Fermo restando quanto previsto dall'*articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20*, gli amministratori che la Corte dei conti ha riconosciuto, anche in primo grado, responsabili di aver contribuito con condotte, dolose o gravemente colpose, sia omissive che commissive, al verificarsi del dissesto finanziario, non possono ricoprire, per un periodo di dieci anni, incarichi di assessore, di revisore dei conti di enti locali e di rappresentante di enti locali presso altri enti, istituzioni ed organismi pubblici e privati. I sindaci e i presidenti di provincia ritenuti responsabili ai sensi del periodo precedente, inoltre, non sono candidabili, per un periodo di dieci anni, alle cariche di sindaco, di presidente di provincia, di presidente di Giunta regionale, nonché di membro dei consigli comunali, dei consigli provinciali, delle assemblee e dei consigli regionali, del Parlamento e del Parlamento europeo. Non possono altresì ricoprire per un periodo di tempo di dieci anni la carica di assessore comunale, provinciale o regionale nè alcuna carica in enti vigilati o partecipati da enti pubblici. Ai medesimi soggetti, ove riconosciuti responsabili, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di cinque e fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione. ⁽⁵¹⁵⁾

5-bis. Fermo restando quanto previsto dall'*articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20*, qualora, a seguito della dichiarazione di dissesto, la Corte dei conti accerti gravi responsabilità nello svolgimento dell'attività del collegio dei revisori, o ritardata o mancata comunicazione, secondo le normative vigenti, delle informazioni, i componenti del collegio riconosciuti responsabili in sede di giudizio della predetta Corte non possono essere nominati nel collegio dei revisori degli enti locali e degli enti ed organismi agli stessi riconducibili fino a dieci anni, in funzione della gravità accertata. La Corte dei conti trasmette l'esito dell'accertamento anche all'ordine professionale di appartenenza dei revisori per valutazioni inerenti all'eventuale avvio di procedimenti disciplinari, nonché al Ministero dell'interno per la conseguente sospensione dall'elenco di cui all'*articolo 16, comma 25, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 14 settembre 2011, n. 148*. Ai medesimi soggetti, ove ritenuti responsabili, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di cinque e fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione. ⁽⁵¹⁶⁾

(515) Comma sostituito dall'*art. 6, comma 1, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149*. Successivamente il presente comma è stato così sostituito dall'*art. 3, comma 1, lett. s), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 dicembre 2012, n. 213*, che ha sostituito l'originario comma 5 con gli attuali commi 5 e 5-bis.

(516) Comma aggiunto dall'*art. 3, comma 1, lett. s), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 dicembre 2012, n. 213* che ha sostituito l'originario comma 5 con gli attuali commi 5 e 5-bis.

(517) Il presente articolo corrisponde all'*art. 81, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77*, ora abrogato.

ALLEGATO n.2

D.Lgs. 31-12-2012 n. 235

Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 gennaio 2013, n. 3.

CAPO IV

Incandidabilità alle cariche elettive negli enti locali

Art. 10 *Incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali*

1. Non possono essere candidati alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'*articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, presidente e componente degli organi delle comunità montane:

a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'*articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309*, o per un delitto di cui all'*articolo 73* del citato testo unico concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);

c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;

d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera c);

e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'*articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159*.

2. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza:

a) del consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale;

b) della giunta provinciale o del presidente, della giunta comunale o del sindaco, di assessori provinciali o comunali.

3. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha provveduto alla nomina o alla convalida dell'elezione è tenuto a revocare il relativo provvedimento non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.

4. Le sentenze definitive di condanna ed i provvedimenti di cui al comma 1, emesse nei confronti di presidenti di provincia, sindaci, presidenti di circoscrizione o consiglieri provinciali, comunali o circoscrizionali in carica, sono immediatamente comunicate, dal pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 del codice di procedura penale, all'organo consiliare di rispettiva appartenenza, ai fini della dichiarazione di decadenza, ed al prefetto territorialmente competente.

ALLEGATO n.3

D.Lgs. 8-4-2013 n. 39

Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 19 aprile 2013, n. 92.

Capo II

Inconfiribilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione

Art. 3 *Inconfiribilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione*

1. A coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, non possono essere attribuiti:

- a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali;
- b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;
- c) gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale;
- d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;
- e) gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali del servizio sanitario nazionale.

2. Ove la condanna riguardi uno dei reati di cui all'*articolo 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97*, l'inconfiribilità di cui al comma 1 ha carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo. Ove sia stata inflitta una interdizione temporanea, l'inconfiribilità ha la stessa durata dell'interdizione. Negli altri casi l'inconfiribilità degli incarichi ha la durata di 5 anni.

3. Ove la condanna riguardi uno degli altri reati previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale, l'inconfiribilità ha carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo. Ove sia stata inflitta una interdizione temporanea, l'inconfiribilità ha la stessa durata dell'interdizione. Negli altri casi l'inconfiribilità ha una durata pari al doppio della pena inflitta, per un periodo comunque non superiore a 5 anni.

4. Nei casi di cui all'ultimo periodo dei commi 2 e 3, salve le ipotesi di sospensione o cessazione del rapporto, al dirigente di ruolo, per la durata del periodo di inconfiribilità, possono essere conferiti incarichi diversi da quelli che comportino l'esercizio delle competenze di amministrazione e gestione. È in ogni caso escluso il conferimento di incarichi relativi ad uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati, di incarichi che comportano esercizio di vigilanza o controllo. Nel caso in cui l'amministrazione non sia in grado di conferire incarichi compatibili con le disposizioni del presente comma, il dirigente viene posto a disposizione del ruolo senza incarico per il periodo di inconfiribilità dell'incarico.

5. La situazione di inconfiribilità cessa di diritto ove venga pronunciata, per il medesimo reato, sentenza anche non definitiva, di proscioglimento.

6. Nel caso di condanna, anche non definitiva, per uno dei reati di cui ai commi 2 e 3 nei confronti di un soggetto esterno all'amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico cui è stato conferito uno degli incarichi di cui al comma 1, sono sospesi l'incarico e l'efficacia del contratto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, stipulato con l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico. Per tutto il periodo della sospensione non spetta alcun trattamento economico. In entrambi i casi la sospensione ha la stessa durata dell'inconfiribilità stabilita nei commi 2 e 3. Fatto salvo il termine finale del contratto, all'esito della sospensione l'amministrazione valuta la persistenza dell'interesse

all'esecuzione dell'incarico, anche in relazione al tempo trascorso.

7. Agli effetti della presente disposizione, la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p., è equiparata alla sentenza di condanna.

Capo III

Inconferibilità di incarichi a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni

Art. 4 *Inconferibilità di incarichi nelle amministrazioni statali, regionali e locali a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati*

1. A coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato o finanziati dall'amministrazione o dall'ente pubblico che conferisce l'incarico ovvero abbiano svolto in proprio attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico, non possono essere conferiti:

- a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali;
- b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;
- c) gli incarichi dirigenziali esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici che siano relativi allo specifico settore o ufficio dell'amministrazione che esercita i poteri di regolazione e finanziamento.

Art. 7 *Inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale*

1. A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della regione che conferisce l'incarico, ovvero nell'anno precedente siano stati componenti della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti della medesima regione o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione, oppure siano stati presidente o amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione ovvero da parte di uno degli enti locali di cui al presente comma non possono essere conferiti:

- a) gli incarichi amministrativi di vertice della regione;
- b) gli incarichi dirigenziali nell'amministrazione regionale;
- c) gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale;
- d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale.

2. A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che conferisce l'incarico, ovvero a coloro che nell'anno precedente abbiano fatto parte della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, nella stessa regione dell'amministrazione locale che conferisce l'incarico, nonché a coloro che siano stati presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di province, comuni e loro forme associative della stessa regione, non possono essere conferiti:

- a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione;
- b) gli incarichi dirigenziali nelle medesime amministrazioni di cui alla lettera a);
- c) gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale;
- d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico da parte di una provincia, di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione.

3. Le inconferibilità di cui al presente articolo non si applicano ai dipendenti della stessa amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che, all'atto di assunzione della carica politica, erano titolari di incarichi.

Capo V

Incompatibilità tra incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti privati in controllo pubblico e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni nonché lo svolgimento di attività professionale ⁽²⁾

Art. 9 *Incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati nonché tra gli stessi incarichi e le attività professionali ⁽³⁾*

1. Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, che comportano poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte dagli enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione che conferisce l'incarico, sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione o ente pubblico che conferisce l'incarico.

2. Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, gli incarichi di amministratore negli enti pubblici e di presidente e amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di un'attività professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico.

(2) Per le disposizioni transitorie in materia di incompatibilità, di cui al presente capo, vedi l' art. 29-ter, comma 1, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98.

(3) Per le disposizioni transitorie in materia di incompatibilità, di cui al presente articolo, vedi l' art. 29-ter, comma 1, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98.

Capo VI

Incompatibilità tra incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti privati in controllo pubblico e cariche di componenti di organi di indirizzo politico ⁽⁵⁾

Art. 11 *Incompatibilità tra incarichi amministrativi di vertice e di amministratore di ente pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali ⁽⁶⁾*

1. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali e gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello nazionale, regionale e locale, sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'[articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400](#), o di parlamentare.

2. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni regionali e gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale sono incompatibili:

- a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione che ha conferito l'incarico;
- b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;
- c) con la carica di presidente e amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione.

3. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione nonché gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili:

- a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che ha conferito l'incarico;
- b) con la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico;

c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione abitanti della stessa regione.

(5) Per le disposizioni transitorie in materia di incompatibilità, di cui al presente capo, vedi l' [art. 29-ter, comma 1, D.L. 21 giugno 2013, n. 69](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 9 agosto 2013, n. 98](#).

(6) Per le disposizioni transitorie in materia di incompatibilità, di cui al presente articolo, vedi l' [art. 29-ter, comma 1, D.L. 21 giugno 2013, n. 69](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 9 agosto 2013, n. 98](#).

Art. 12 *Incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni e esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali* ⁽⁷⁾

1. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di componente dell'organo di indirizzo nella stessa amministrazione o nello stesso ente pubblico che ha conferito l'incarico, ovvero con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di presidente e amministratore delegato nello stesso ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico.

2. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale sono incompatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'[articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400](#), o di parlamentare.

3. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili:

a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata;

b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;

c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione.

4. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili:

a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione;

b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico;

c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione.

(7) Per le disposizioni transitorie in materia di incompatibilità, di cui al presente articolo, vedi l' [art. 29-ter, comma 1, D.L. 21 giugno 2013, n. 69](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 9 agosto 2013, n. 98](#).

Art. 13 *Incompatibilità tra incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali* ⁽⁸⁾

1. Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale, sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e di commissario straordinario del Governo di cui all'[articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400](#), o di parlamentare.

2. Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili:

a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata;

b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;

c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della medesima regione.

3. Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello locale sono incompatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione.

(8) Per le disposizioni transitorie in materia di incompatibilità, di cui al presente articolo, vedi l' *art. 29-ter, comma 1, D.L. 21 giugno 2013, n. 69*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 agosto 2013, n. 98*.

ALLEGATO n.4

Comune di Forlì - Deliberazione di Consiglio Comunale n.125 del 14-09-2009

Indirizzi per nomina e designazione rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, Istituzioni, Fondazioni e Società - Approvazione

Allegato A - Atto di indirizzo per nomina e designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, Istituzioni, Fondazioni e Società

Art. 6 Cause di incompatibilità e di esclusione

1. Salve le altre incompatibilità stabilite dalla normativa vigente, non può essere nominato o designato rappresentante del Comune presso enti, aziende ancorché consortili, istituzioni e società partecipate:

a) chi si trovi in stato di conflitto di interessi rispetto all'ente, azienda o istituzione nel quale rappresenta il Comune. Il conflitto di interesse si estende ai parenti fino al secondo grado.

b) chi è stato dichiarato fallito;

c) chi si trovi in rapporto di impiego, consulenza o incarico con l'ente, l'azienda, l'istituzione presso cui dovrebbe essere nominato;

d) chi abbia liti pendenti con il Comune di Forlì ovvero con l'ente, l'azienda, l'istituzione presso cui dovrebbe essere nominato;

e) chi si trovi in una delle condizioni previste dal Titolo III, Capo II, del D.Lgs. n. 267/2000;

f) i dipendenti, consulenti o incaricati del Comune di Forlì che operano in settori con compiti di controllo o indirizzo sulla attività dello specifico ente;

g) di norma, salvo situazioni eccezionali da esplicitarsi nel provvedimento di nomina, nei seguenti casi: i) chi sia stato nominato consecutivamente 2 (due) volte nello stesso ente; ii) chi sia già nominato in un altro organismo partecipato;

h) chi sia stato oggetto di revoca della nomina o designazione del Comune per motivate ragioni comportamentali, di cui al successivo Art. 8.

2. Il sopravvenire di una delle cause di incompatibilità e di esclusione di cui al comma 1 nel corso del mandato comporta la revoca della nomina o della designazione.

3. I soggetti nominati o designati devono sottoscrivere apposita autodichiarazione con cui attestano di non trovarsi in una delle cause ostative alla candidatura, riportate al comma 1 dell'art. 58 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267.

4. I medesimi soggetti dovranno comunicare tempestivamente al Sindaco il sopravvenire di cause di incompatibilità o esclusione dalla carica.

ALLEGATO n.5

Comune di Forlì - Deliberazione di Consiglio Comunale n.66 del 06-04-2009

Testo Unificato dei regolamenti per il funzionamento degli organi e dell'ordinamento degli uffici e dei servizi – codice I

PARTE QUINTA – DEL PRESIDIO DELLE SOCIETA' E DEGLI ENTI PARTECIPATI

TITOLO II – NOMINE E DESIGNAZIONI DEL SINDACO

Sezione III – Codice di comportamento degli amministratori nominati

Art. 231 – *Codice di comportamento dei rappresentanti del Comune negli organi di amministrazione*

1. Il codice di comportamento riportato nell'allegato n. 1, definisce i flussi informativi che devono intercorrere tra i rappresentanti del Comune negli organi sociali delle società e degli enti partecipati e il socio Comune.

Allegato n. 1

Codice di comportamento dei rappresentanti del Comune di Forlì nominati o designati in società, enti o istituzioni soggette a controllo

1. All'atto della nomina o designazione presso enti, aziende autonome anche consortili, società partecipate o istituzioni, i soggetti nominati o designati devono dichiarare di aver preso visione del presente codice di comportamento e di accettarne il contenuto.

2. Gli stessi si impegnano formalmente al rispetto degli indirizzi programmatici stabiliti nel piano generale di sviluppo e nel piano degli obiettivi.

3. I rappresentanti del Comune nell'organo amministrativo di ciascun ente, azienda anche consortile, istituzione e società partecipati dal Comune, sono tenuti all'osservanza dei seguenti adempimenti, nel rispetto di quanto previsto dalle leggi di riferimento:

- a) ad intervenire, se richiesti, alle sedute del comitato per la governance ed a produrre l'eventuale documentazione richiesta, ivi compresi i verbali delle assemblee e dei consigli di amministrazione; l'impossibilità ad intervenire dovrà essere comunicata con tempestività;
- b) a trasmettere all'unità specialistica l'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria e straordinaria, con i relativi allegati e i verbali delle sedute assembleari svolte;
- c) a fornire all'unità specialistica tempestiva informazione circa le eventuali operazioni non compatibili con gli obiettivi programmatici stabiliti dal Comune, gli eventuali scostamenti rilevanti (+/- 10%) rispetto al budget approvato dall'assemblea (se adottato) e la presenza di gravi situazioni economiche e finanziarie nella gestione aziendale;
- d) a presentare all'unità specialistica una relazione informativa annuale sullo stato dell'ente/ azienda e sull'attività da essi svolta sulla base degli indirizzi avuti, concordata e sottoscritta da tutti i membri nominati in rappresentanza del Comune.

4. I rappresentanti del Comune negli enti di ambito sono tenuti a fornire, agli uffici comunali competenti per materia, tempestiva informazione circa i piani di ambito e le modifiche degli stessi.
5. I rappresentanti nel collegio sindacale sono tenuti a relazionare in qualsiasi momento all'unità specialistica su procedure ritenute non regolari e su pareri contrari, da loro espressi, sulle iniziative dell'organo amministrativo.
6. Il mancato adempimento degli obblighi previsti dal presente articolo è contestato dal sindaco ai rappresentanti del Comune e, a seconda della gravità del comportamento tenuto, l'inadempienza può essere considerata motivo per cui è attivabile la revoca.

ALLEGATO n.6

D.P.R. 28-12-2000 n. 445

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)
Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 febbraio 2001, n. 42, S.O.

Articolo 76 (L) *Norme penali* ⁽¹⁷⁸⁾

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli *articoli 46 e 47* e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'*articolo 4*, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

(178) Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: (*articolo 26, primo comma, L. n. 15/1968*);

comma 2: (*articolo 26, secondo comma, L. n. 15/1968*);

comma 3: (*articolo 26, secondo comma, L. n. 15/1968*);

comma 4: (*articolo 26, terzo comma, L. n. 15/1968*).

ALLEGATO n.7

D.Lgs. 30-6-2003 n. 196

Codice in materia di protezione dei dati personali
Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 luglio 2003, n. 174, S.O.

Art. 13 (Informativa) ⁽²⁵⁾

In vigore dal 14 maggio 2011

1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente informati oralmente o per iscritto circa:

- a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
- b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
- c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
- d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
- e) i diritti di cui all'*articolo 7*;
- f) gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi dell'*articolo 5* e del responsabile. Quando il titolare ha designato più responsabili è indicato almeno uno di essi, indicando il sito della rete di comunicazione o le modalità attraverso le quali è conoscibile in modo agevole l'elenco aggiornato dei responsabili. Quando è stato designato un responsabile per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'*articolo 7*, è indicato tale responsabile.

2. L'informativa di cui al comma 1 contiene anche gli elementi previsti da specifiche disposizioni del presente codice e può non comprendere gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare in concreto l'espletamento, da parte di un soggetto pubblico, di funzioni ispettive o di controllo svolte per finalità di difesa o sicurezza dello Stato oppure di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

3. Il Garante può individuare con proprio provvedimento modalità semplificate per l'informativa fornita in particolare da servizi telefonici di assistenza e informazione al pubblico. ⁽²⁴⁾ ⁽²⁶⁾

4. Se i dati personali non sono raccolti presso l'interessato, l'informativa di cui al comma 1, comprensiva delle categorie di dati trattati, è data al medesimo interessato all'atto della registrazione dei dati o, quando è prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione.

5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica quando:

- a) i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
- b) i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla *legge 7 dicembre 2000, n. 397*, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento;
- c) l'informativa all'interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante, prescrivendo eventuali misure appropriate, dichiara manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si riveli, a giudizio del Garante, impossibile. ⁽²⁵⁾

5-bis. L'informativa di cui al comma 1 non è dovuta in caso di ricezione di curricula spontaneamente trasmessi dagli interessati ai fini dell'eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro. Al momento del primo contatto successivo all'invio del curriculum, il titolare è tenuto a fornire all'interessato, anche oralmente, una informativa breve contenente almeno gli elementi di cui al comma 1, lettere a), d) ed f). ⁽²³⁾

(23) Comma aggiunto dall'*art. 6, comma 2, lett. a), n. 2, D.L. 13 maggio 2011, n. 70*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 12 luglio 2011, n. 106*.

(24) Il provvedimento previsto dal presente comma è stato emanato con *Provvedimento 15 novembre 2007*.

(25) Vedi, anche, il *Provvedimento 18 gennaio 2007, il comma 1-bis dell'art. 44, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2009, n. 14*. Vedi inoltre, per il differimento dell'adempimento degli obblighi di informativa previsti dal presente articolo, i *commi 5 e 6 dell'art. 1, O.P.C.M. 17 giugno 2009, n. 3781* e i *commi 5 e 6 dell'art. 1, O.P.C.M. 26 luglio 2011, n. 3956*.

(26) Con *Provvedimento 19 luglio 2006* è stata individuata l'informativa semplificata per i medici di base.

Art. 6 (Divieto di incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza)

IN VIGORE DAL 18 AGOSTO 2014

1. All'art. 5, comma 9, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole da *"a soggetti, già appartenenti ai ruoli delle stesse"* fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: *"a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo e degli enti e società da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all'art. 2, comma 2-bis, del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Incarichi e collaborazioni sono consentiti, esclusivamente a titolo gratuito e per una durata non superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata. Gli organi costituzionali si adeguano alle disposizioni del presente comma nell'ambito della propria autonomia"*.

2. Le disposizioni dell'art. 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, come modificato dal comma 1, si applicano agli incarichi conferiti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.